



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE ED
IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI
RICOVERO PER CANI SITO IN ANZOLA
DELL'EMILIA, VIA ROCCANOVELLA**

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 31.10.2000
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.02.2001

Indice

<i>ART. 1 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....</i>	<i>4</i>
<i>ART. 2 ATTIVITA' DI CUSTODIA DEI CANI PRESSO IL CANILE.....</i>	<i>4</i>
<i>ART. 3 ORARI DI APERTURA DELLA STRUTTURA DI RICOVERO.....</i>	<i>5</i>
<i>ART. 4 TARIFFE GIORNALIERE PER IL RICOVERO E LA CUSTODIA DEGLI ANIMALI.....</i>	<i>5</i>
<i>ART. 5 MODALITÀ DI AFFIDO.....</i>	<i>5</i>
<i>ART. 6 OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO.....</i>	<i>6</i>
<i>ART. 7 RINUNCIA DI PROPRIETA’.....</i>	<i>6</i>
<i>ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI.....</i>	<i>7</i>

ART. 1 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il Comune intende garantire nell'ambito del territorio comunale, le attività previste L.R. 7 aprile 2000 n. 27 ed, in via generale, attuare interventi finalizzati alla tutela ed al controllo della popolazione canina, in modo da prevenire il randagismo e fenomeni di maltrattamento degli animali. In particolare il Comune intende:

1. provvedere alla cattura ed al ricovero dei cani randagi e/o vaganti;
2. assicurare la loro custodia temporanea o permanente nella struttura all'uopo destinata, ubicata in Via Roccanovella;
3. custodire cani oggetto di rinuncia di proprietà, solo in relazione a eventuali posti disponibili.

Il Comune si propone, altresì, di incentivare l'affido definitivo dei predetti animali.

ART. 2 ATTIVITA' DI CUSTODIA DEI CANI PRESSO IL CANILE

I cani vaganti ritrovati, catturati e quelli oggetto di rinuncia di proprietà fino alla capienza massima della struttura sono ricoverati presso il canile comunale di Anzola dell'Emilia nel rispetto di quanto disposto dalla legge 14.8.1991 n. 281 e dalla L.R. 27/2000.

Il gestore del predetto canile dovrà ricoverare l'animale ed annotare su apposito registro di carico e scarico degli animali custoditi nel canile gli elementi identificativi dello stesso, secondo quanto disposto dall'art. 17 comma 7 della L.R. 27/2000.

Il gestore dovrà, altresì, comunicare al Servizio Veterinario ogni nuovo ingresso e tenere in isolamento il cane per il tempo necessario per i trattamenti sanitari.

Il gestore dovrà, altresì:

- custodire gli animali con personale dotato di esperienza al fine di garantire il benessere dei cani (pulizia, toelettatura, assenza di stress da competizione).
- provvedere alla pulizia con lavaggio e disinfezione quotidiana delle strutture interne.
- garantire la pulizia quotidiana e la disinfezione due volte la settimana delle strutture esterne, salvo diverse necessità in momenti e situazioni particolari.
- limitare la presenza all'interno ed all'esterno del canile di escrementi e residui di cibo che comunque devono essere eliminati con sollecitudine.
- garantire l'approvvigionamento di cibo di buona qualità, utilizzando anche le offerte di privati cittadini. Non devono essere utilizzati rifiuti alimentari o cibo in cattivo stato di conservazione.
- effettuare le operazioni di riconsegna degli animali smarriti o sottratti e ritrovati al legittimo proprietario dietro pagamento, quale rimborso spese, della somma prevista con apposite tariffe definite al successivo articolo 4 per ogni

giorno di ricovero nella struttura eccedente il terzo, oltre alle spese eventualmente sostenute per i trattamenti sanitari effettuati o da Veterinari liberi professionisti o da Veterinari dell'Azienda USL Bologna Sud, tenuto conto dei minimi tariffari dell'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari (art. 17 comma 6 L.R.27/2000).

Detti importi dovranno essere corrisposti direttamente al Comune di Anzola dell'Emilia tramite versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale, sulla base del conteggio predisposto dal gestore della struttura in rapporto agli effettivi giorni di permanenza dell'animale. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere esibita al gestore entro cinque giorni dalla riconsegna dell'animale. In difetto, il proprietario sarà sanzionato a termini di legge

- fornire assistenza al personale del servizio veterinario dell'Azienda USL di Bologna per le visite ed i controlli di legge per i cani custoditi presso il canile di Anzola dell'Emilia.

ART. 3 ORARI DI APERTURA DELLA STRUTTURA DI RICOVERO

La struttura sarà aperta al pubblico su appuntamento, mediante prenotazione telefonica, permettendo la visita nel rispetto delle leggi. Il gestore dovrà comunque garantire la reperibilità di almeno un operatore per interventi di urgenza anche nei giorni festivi.

L'ingresso al pubblico è consentito solamente se accompagnato da personale del gestore.

ART. 4 TARIFFE GIORNALIERE PER IL RICOVERO E LA CUSTODIA DEGLI ANIMALI

Ai fini della riconsegna degli animali al legittimo proprietario quale rimborso spese è prevista la tariffa di L. 5.000 giornaliera, da corrispondere secondo le modalità di cui al precedente art. 2.

ART. 5 MODALITÀ DI AFFIDO

Ai fini del presente regolamento, l'affido sia temporaneo, sia definitivo a nuovi proprietari, che ne facciano richiesta, dei cani presenti nel canile - esclusi quelli sottoposti a sequestro giudiziario o a trattamento sanitario o non ancora tatuati - può avvenire soltanto in favore di persone che dimostrino di essere amanti degli animali e che offrano garanzie di buon trattamento.

L'affido è possibile soltanto qualora il proprietario non li abbia reclamati entro sessanta giorni dall'accalappiamento o dalla consegna alla struttura, e, comunque, solo a favore del soggetto direttamente interessato, il quale è tenuto a sottoscrivere

la dichiarazione contenuta nell'apposito modulo depositato in copia presso la sede della Polizia Municipale. In caso di affidamento a persona minorenni, la dichiarazione è sottoscritta dalla persona esercente la potestà familiare.

Per ogni adozione deve essere redatta un'apposita scheda, la quale deve essere conservata per eventuali controlli insieme alle fotocopie del documento di identità o altro documento equipollente dell'affidatario.

Di norma è consentito l'affidamento di un solo cane per richiedente, salvo diversa valutazione discrezionale del gestore.

ART. 6 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario è tenuto altresì:

1. a denunciare alla Polizia Municipale di Anzola dell'Emilia ed anche al gestore del canile l'eventuale smarrimento o sottrazione dell'animale entro tre giorni dal fatto, ai sensi dell'art. 10 Legge Regionale n. 27/2000 nel testo vigente;
2. a segnalare alla Polizia Municipale entro 15 giorni, ai sensi dell'art. 11 della predetta Legge Regionale n. 27/2000, l'eventuale cambiamento della propria residenza, la cessione definitiva o la morte dell'animale, inviando, altresì, in caso di morte, la certificazione attestante la causa del decesso.

L'Amministrazione comunale provvederà ad inviare al gestore copia della suddetta documentazione.

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 è punita ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. d) della Legge Regionale n. 27/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 300.000.

ART. 7 RINUNCIA DI PROPRIETA'

Come previsto nell'art. 12 della L. R. n. 27/2000 nel testo vigente, è fatto divieto a chiunque di abbandonare cani.

Nel caso di cucciolate indesiderate, o di rinuncia alla proprietà, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune di Anzola dell'Emilia: il ricovero dei predetti animali nella struttura è subordinata a eventuali posti disponibili.

Sono equiparati all'abbandono il mancato ritiro dell'animale nel termine di sessanta giorni dalla cattura o dal ritrovamento comunicato al proprietario, la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà e la mancanza palese di custodia degli animali posseduti.

La violazione delle predette disposizioni è punita, ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. e) della Legge Regionale n. 27/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 2.000.000 a L. 10.000.000.

Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani all'interessato.

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso ed integrale rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in particolare alla L. n. 281/91 e alla L. R. n. 27/2000.